

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro' ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **27917/19** promossa da:

[REDACTED] (P.IVA **[REDACTED]**) con il
[REDACTED]

ATTRICE

contro

INTESA SANPAOLO S.p.A. (C.F. e P.IVA 00799960158), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED]

CONVENUTA

OGGETTO: contratti di conto corrente

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così provvedere e statuire:

1) = accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente, specialmente circa le clausole riguardanti le condizioni economiche, relative ai rapporti bancari per cui è causa intercorsi tra le parti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità, e, conseguentemente ricostruito secondo legge e accertato il reale saldo di dare/avere tra le parti, condannare la convenuta Spa Intesa San Paolo alla restituzione in favore della società attrice, titolare del credito accertato della somma di **€. 169.281,40** o di quella maggiore o minore che emergerà dall'istruttoria, versata e non dovuta per le causali di cui in premessa (interessi ultra legali, commissione massimo scoperto, spese, anatocismo, valute fittizie, girocontazione, ecc...) e quant'altro evidenziato nella premessa del presente atto, il tutto

in violazione dell'obbligo di trasparenza, *oltre interessi moratori ex art. 1284 terzo comma cc.*, anche sugli interessi attivi, da determinarsi mediante CTU contabile che sin da ora si richiede;

2) = condannare la convenuta banca alla refusione delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario.

-In via istruttoria: v. conclusioni dell'atto di citazione e delle memorie.

Per parte convenuta:

In via preliminare

- accertare l'intervenuta **prescrizione** della domanda di ripetizione delle somme già pagate dall'attrice alla Banca ed in generale la prescrizione dei diritti tutti azionati e relativi al periodo anteriore al 8 novembre 2009, stante la solutorietà di tutte le rimesse intervenute sul conto prima di tale data;

In via principale

respingere le domande tutte formulate da [REDACTED] per i motivi di cui in narrativa;

con vittoria di spese e competenze oltre 15% T.F.”.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Rilevato che con **atto di citazione** del 5/11/2019 la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha convenuto in giudizio Intesa SanPaolo S.p.A., riferendo:

- di aver intrattenuto con Banca Intesa SanPaolo S.p.A. **i rapporti bancari di c/c di apertura di credito** n. [REDACTED] con decorrenza quantomeno dal 31.12.1996 al 10.11.2009, chiuso con saldo zero, e n. [REDACTED] con decorrenza quantomeno dal 31.12.1996 sino al 27.9.2018, chiuso con saldo zero;

- che l'**affidamento** dei predetti conti è oggettivamente e concretamente dimostrato dagli elementi indicati in atti;

- che la Banca ha applicato e addebitato **tassi d'interesse debitore in misura ultralegale** e **cms** – tra l'altro con **capitalizzazione trimestrale** delle relative competenze, in violazione del divieto di anatocismo – **valute fittizie e spese illegittime**, nonostante l'inesistenza tra le parti di validi contratti e clausole contrattuali, specialmente riguardanti le condizioni economiche, con violazione degli artt. 1284 cc. e 117 Tub;

- che consegue il diritto della [REDACTED] [REDACTED] società all'accertamento delle somme addebitate dalla banca in eccesso e, conseguentemente, alla rettifica del saldo finale del conto e alla condanna della convenuta Banca **alla restituzione ex art. 2033 cc. di quanto indebitamente pagato per i predetti oneri finanziari applicati, ma tuttavia eccessivi e non dovuti**, come meglio determinati dalla CTP del 11.3.2019 del Dr. Alfredo Montefusco, integralmente richiamata;

- e più in particolare, che i tassi addebitati sono stati, nel tempo, oggetto di arbitraria ed illegittima modifica da parte della banca, in contrasto con gli artt. 117, 118, 119 e 120 TUB 385/93 e con quanto disposto dal CICR;
- che la Banca ha addebitato tassi d'interesse superiori al tasso soglia di cui alla L. 108/96 (antiusura), per effetto dell'illegitimità quantificazione di tutte le voci concorrenti a determinare l'effettivo tasso d'interesse globale annuo (cd. TEG);
- che la Banca ha proceduto all'illegitimità capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con il conseguente addebito ed applicazione su detti importi, di ulteriori somme, sempre a titolo di interessi, in palese violazione del divieto dell'anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.;
- che ha addebitato ingenti somme di denaro a titolo di "commissione massimo scoperto", con conseguente illegittimità degli addebiti praticati ai predetti titoli perché non validamente convenzionati tra le parti;
- che ha posto in essere una condotta di arbitraria antergazione e postergazione delle valute a esclusivo vantaggio della banca, nota anche come cd. sistema delle valute fittizie;
- che sono infine illegittime e ripetibili le spese, gli oneri e le commissioni addebitate seppure concordate che andranno necessariamente restituite;
- che ne consegue che la Banca ha illegittimamente addebitato un importo pari ad €. **169.281,40**, che rappresenta il saldo dei c/c rettificato ex lege a credito e che spetta in ripetizione alla società correntista.

- **Rilevato** che la parte convenuta **INTESA SANPAOLO S.p.A.**, costituitasi con comparsa del 27/1/2020, ha contestato le domande attoree, sostenendo:

- che la perizia di parte, effettuata dal dott. Montefusco, non potrà avere alcun valore per le contestazioni in atti;
- che le domande dell'attrice si fondano su nullità di clausole contrattuali di **contratti non prodotti in giudizio**, che rappresentano il presupposto della domanda di ripetizione;
- che, per quanto riguarda la pretesa sussistenza di **interessi usurari sopra la soglia**, l'attrice non propone un'ipotesi di conteggio, né precisa quale tasso sarebbe stato applicato e si sarebbe rivelato usurario ed in quale periodo, né la perizia contabile prodotta fa alcun riferimento a tale aspetto;
- che l'attrice sembra confondere i concetti di TEG e TAEG nella determinazione del tasso di interesse applicato;
- che la domanda di nullità della **clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi** non potrà essere accolta perché la clausola **non è stata prodotta**;
- che l'allora Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., ottemperando alla delibera CICR del 9.2.2000, ha comunicato mediante **pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale** del 31/05/2000 n. 125 le modalità operative con cui avrebbero, da quella data in poi, regolato la contabilizzazione degli interessi creditori e debitori, stabilendo una pari periodicità al fine di ogni trimestre a far data dal 1° luglio 2000;

- che, pertanto, dal giugno 2000 non possa in alcun modo rilevarsi alcun indebito versamento conseguente ad una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- che le condizioni praticate sul conto corrente sono sempre state rese note alla società con l'invio delle proposte di modifica unilaterale del contratto e i documenti di sintesi periodici;
- che la doglianza della presunta mancata pattuizione della **commissione di massimo scoperto** è generica e inammissibile, non avendo l'attore prodotto gli estratti conto completi né indicato quando la Banca avrebbe applicato tale commissione;
- che sulla base del presupposto della differente causa negoziale della commissione di massimo scoperto rispetto agli interessi passivi, si ritiene poi **l'inapplicabilità dell'art. 1283 c.c.**, con conseguente legittimità della capitalizzazione trimestrale della medesima;
- che, **in via preliminare**, si è realizzata la **prescrizione** dell'azione proposta dal Lanificio con riferimento a tutti i pagamenti effettuati da controparte in data anteriore all'8 novembre 2009, dal momento che, in assenza di documentati affidamenti sul conto, **le rimesse sul conto sono solutorie**;
- che, per evidenza documentale delle condizioni di conto, la CTU è inammissibile.

-Rilevato che le domande dell'attrice **vanno solo parzialmente accolte.**

1. Prescrizione

Si osserva che la determinazione dell'avvenuta prescrizione assume un ruolo determinante nella trattazione della causa e che, pertanto, necessita di essere discussa in via preliminare.

Innanzitutto, merita premettere che si prescrivono solo le c.d. **rimesse solutorie**, cioè quelle che si riferiscono a reali pagamenti effettuati dal correntista a titolo di interessi, spese, ecc., e non le c.d. rimesse ripristinatorie, che hanno luogo in caso di esistente affidamento bancario (in tal caso i versamenti del correntista hanno solo funzione ripristinatoria della provvista che può essere continuamente riutilizzata, con conseguente assenza di effetto solutorio).

Che dunque il termine di prescrizione decorre, da un lato, dalla data dell'effettuazione delle singole rimesse solutorie, dall'altro, in caso di rimesse ripristinatorie, dalla data di chiusura del conto corrente (*ex multis*, Cass. SU n. 24418/2010).

Si osserva, inoltre, che **l'onere di allegazione** gravante sull'istituto bancario che oppone l'eccezione di prescrizione è soddisfatto con **l'affermazione dell'inerzia** del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie (Cass. civ., SU, n. 24481/2017; Cass. civ. 30/1/2017 n. 2308), come correttamente avvenuto nel caso di specie. Di contro, invece, parte attrice deve fornire prova scritta degli affidamenti.

Nel corso del giudizio è stata disposta **CTU**, con affidamento al perito d'ufficio dott. [REDACTED] del seguente **quesito peritale**:

“9) Ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione:

.accerti il carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse oggetto di causa, in particolare accertando anche (tenuto anche conto della motivazione della sentenza Cass. 13/12/2019-28/2/2020 n. 5610)

se dalla documentazione in atti emergano sufficienti indizi scritti circa l'esistenza di affidamenti di fatto sui c/c oggetto di causa e, in caso positivo, effettuando calcoli alternativi relativamente all'eccezione di prescrizione (in caso di accertata possibile natura solutoria di tutte o alcune rimesse);

.effettui il calcolo tenendo conto, ai fini dell'accertamento dello sconfinamento o meno, sia il saldo originario, sia il saldo come ricostruito”.

Il CTU ha dunque accertato che gli accrediti a copertura degli addebiti relativi alle competenze hanno avuto tutti **natura solutoria** (pp. 34 ss. e pp. 42 ss. della relazione di CTU) e che, per tale motivo, la prescrizione dovrà intendersi come realizzata nel periodo compreso tra il 31/12/1996 e l'8/11/2009 (corrispondente al *decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione di* [REDACTED])

Tale conclusione si raggiunge sul presupposto che il conto n. [REDACTED] non è mai stato affidato (neppure di fatto) e il conto n. [REDACTED] è stato affidato di fatto solo a decorrere dal 16/02/2005 sino al 13/08/2014 (p. 33 della relazione).

Ebbene, come precisato dal CTU a seguito delle osservazioni di parte attrice (p. 80 e ss.) *“la documentazione contrattuale prodotta in atti per il periodo antecedente il 16/02/2005 afferisce la concessione di affidamenti per “castelletto” senza che venga indicato il conto corrente sui quali operavano e, considerato che nel periodo antecedente il 16/02/2005 la società non beneficiava di un fido promiscuo, la menzionata concessione non rileva ai fini della verifica della prescrizione”*. E che ancora, *“ove si esaminino gli estratti scalari al fine di individuare l'esistenza di affidamenti di fatto, si osserva che non si ravvisano elementi utili e completi per effettuare la verifica della prescrizione, mancando comunque la possibilità, sulla base della documentazione agli atti, di determinare l'ammontare del fido necessario per procedere alla verifica richiesta”*.

Né rilevano le osservazioni riportate dalla parte attrice nella comparsa conclusionale (pag. 3 e 4), considerato, fra l'altro, che:

- circa il punto 1 di pag. 4: il CTU ha già illustrato la natura di quei contratti;
- circa il punto 2: si tratta di documentazione dal 2009 in poi;
- circa gli elementi elencati al punto ii: si tratta di mere presunzioni e non di elementi oggettivi risultanti da documenti scritti.

Tuttavia, **la decorrenza** della prescrizione va individuata non dall'8/11/2009 (decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione), ma dal 24/6/2005 (considerati gli atti di

costituzione in mora del 24/6/2015 di cui ai doc. 2 e 7 attorei-e successive lettere della Banca di prova dell'avevntuta ricezione di dette diffide-).

2. Conto corrente n. [REDACTED]

Non possono essere oggetto di accoglimento le domande di accertamento di variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente in violazione della normativa in materia, perché infondata (si vedano infatti le comunicazioni di modifica consensuale di condizioni economiche, docc. 4, 6, 7 di parte convenuta, sottoscritti dal Cliente), né la domanda di accertamento dell'esistenza di valute fittizie, perché generica e non adeguatamente supportata da validi elementi di prova.

Ne consegue che i profili considerati sono i seguenti:

2.1 tassi d'interesse debitore in misura ultralegale

Posto che *“Ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "ad substantiam" (ex multis, Cass. civ., Sez. III, 11/02/2014, n. 3017), risulta necessario innanzitutto accertare l'espressa pattuizione o meno di tassi ultralegali.*

Sicché è stato affidato al CTU il seguente quesito:

“3)Accerti se gli interessi ultralegali siano stati originariamente pattuiti espressamente; in caso di assente pattuizione, ricalcoli (per il periodo di assente pattuizione) gli interessi al tasso legale fino al 31/12/1993 e secondo l'art. 117 TUB a partire dall'1/1/1994”.

In sede di CTU, alla quale codesto Tribunale intende conformarsi, è emerso che i tassi di interesse a debito del correntista **non risultano essere stati contrattualizzati sino al 14/06/2013**. Che, pertanto, la rielaborazione (di cui *infra*) è stata effettuata applicando i tassi T.U.B. dalla data del 31/12/1996 sino al 13/06/2013 ed i tassi contrattuali ovvero quelli effettivamente applicati dalla Banca se più favorevoli al correntista dal 14/06/2013 sino al 27/09/2018. Ove, per effetto delle rielaborazioni effettuate, il conto in esame abbia

assunto saldi a credito del correntista, sono stati applicati i tassi T.U.B. sino al 13/06/2013 e quelli contrattualizzati a far data dal 14/06/2013 sino al 27/09/2018.

Per l'effetto delle rielaborazioni, per il periodo successivo al 2009, sono stati dunque espunti interessi a debito per un totale di € 30.516,64, riconteggiati in € - 4.399,36.

2.2 Spese, Cms e usura

Prima di effettuare un'analisi del caso concreto oggetto di causa, si rende opportuno sintetizzare come segue gli elementi normativi di riferimento in materia di usura:

La legge antiusura, n.108/96, all'art. 2 comma 1, prevede che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente il **Tasso Effettivo Globale (TEG) medio** degli interessi praticati dalle Banche per le operazioni della stessa natura nel corso del trimestre precedente.

Con Decreto in data 24.09.1996 il Ministero del Tesoro ha pubblicato per la prima volta la classificazione delle operazioni per categorie omogenee e ha demandato (art. 2, comma 1) la rilevazione dei tassi di interesse alla Banca d'Italia ed all'Ufficio italiano dei cambi, indicando (art. 2, comma 2) il trimestre compreso tra l'1.10.1996 ed il 31.12.1996 come periodo di riferimento per la prima rilevazione.

La Banca d'Italia ha diramato alle Banche italiane le istruzioni relative all'acquisizione dei tassi medi in data 30.09.1996.

Nelle istruzioni è stato precisato che le Banche nella rilevazione devono effettuare i conteggi del TEG in funzione delle categorie di operazioni, specificando che, per la Categoria 7 "Mutui" le Banche nella rilevazione devono effettuare i conteggi del TEG utilizzando la formula del **TAEG**, che può essere definito come quel tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.

Nelle stesse istruzioni la Banca d'Italia ha definito di quali spese ("oneri") si debba tener conto per la determinazione del tasso d'interesse applicato e quali altre non debbano essere considerate.

Per es. sono incluse le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento, le spese di chiusura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore, il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito, le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore.

Sono escluse, secondo la B.I, dal calcolo del TEG, fra l'altro, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.

Tuttavia, come rilevato dalla Corte d'Appello di Torino (sentenza 20/12/2013), le Istruzioni dell'organo di vigilanza "non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione con il cliente, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze emana trimestralmente un decreto nel quale indica appunto il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura".

Tali Istruzioni, dunque, non hanno "alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né devono essere osservate dagli operatori finanziari allorché stabiliscono il tasso di interesse in un determinato rapporto, e ciò sia perché non sono appunto finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, ma a richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del tesoro per stabilire il TEGM da osservarsi per il trimestre successivo, sia perché disposizioni certo non suscettibili di derogare all'art. 644 cod. pen. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del tasso effettivo praticato". Non è stato ritenuto corretto, quindi, il rilievo fondato sul fatto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, la comparazione debba essere effettuata tra il TEG e il TEGM rilevato dalla Banca d'Italia. Vero è invece che la detta Corte ha ritenuto che "la comparazione va invece condotta tra il TEG e il tasso soglia fissato per il periodo indicato con d.m. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, alla cui determinazione certo concorrono le rilevazioni della Banca d'Italia ma che non costituiscono esse stesse il "secondo termine di paragone", con conseguente irrilevanza del loro eventualmente illegittimo procedimento di formazione".

E con l'articolo 1 del D. L. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito in legge 28 febbraio 2001 n. 24 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2001), è stato disposto che “*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*”.

Quindi il tasso applicato dovrà essere confrontato con il tasso soglia in vigore al momento della stipulazione del contratto.

E sicuramente rientrano nell'ambito del TEG anche gli interessi moratori, facendo riferimento la legge citata agli interessi convenuti a qualunque titolo e prevedendo l'art. 1, co. 1, l. 108/96, che “*per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*”.

Si osserva, inoltre, che, ai fini della verifica dell'usurarietà o meno degli interessi applicati, non si opera la sommatoria dei tassi semplici corrispettivi e di quelli moratori (trattandosi di entità ontologicamente distinte, la verifica dell'usurarietà o meno delle quali va fatta separatamente), tranne nell'ipotesi in cui nel caso concreto sia stato applicato l'interesse di mora su rate comprensive di interessi corrispettivi.

Pertanto, in conformità con lo stato normativo *pro tempore* vigente, la metodologia utilizzata dal CTU (pp. 50 e ss.), dott. Abbate, opera una distinzione come segue:

- per la verifica del T.E.G. relativamente ai trimestri dal II trimestre 1997 fino al IV trimestre 2009 si sono adottate le Istruzioni emanate nel mese di Febbraio 1996 e tenuto conto dei successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali intervenuto nel 2006; la commissione di massimo scoperto sino al IV trimestre 2009 è stata considerata separatamente in applicazione del c.d. regime del margine; nel III e nel IV trimestre 2009 è stata addebitata la commissione disponibilità fondi, che è stata fatta concorrere tra gli oneri;
- il T.E.G. è stato rilevato nel periodo dal I trimestre 2010 al I trimestre 2017, avvalendosi della formula indicata nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” emanate nell'Agosto 2009 e che in conformità alle Istruzioni Banca Italia dell'Agosto 2009, la commissione istruttoria veloce non è stata annualizzata, concorrendo nella determinazione del TEG nel solo trimestre in cui la medesima è stata addebitata;
- Il T.E.G. è stato rilevato nel periodo dal II trimestre 2017 al III trimestre 2018, avvalendosi della formula indicata nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” emanate nel Luglio 2016. Tutti gli oneri trimestrali compresa la commissione di istruttoria veloce sono stati moltiplicati per 4 così da annualizzarli.

E dunque, il CTU ha individuato i tassi di interesse medi, espressi su base annua, applicati dalla Banca e ha proceduto al loro raffronto con i tassi soglia previsti per le aperture di credito in conto corrente di importo superiore ad € 5.000,00 dal II trimestre 1997 al I trimestre 2012.

Posto quanto sopra, si osserva dunque che in relazione **al quesito** “5) Accerti la CMS e le altre spese e le elimini nel caso in cui non siano state specificamente pattuite o se non siano sufficientemente determinate o se non siano state sussistenti le condizioni per applicarle;”

e al quesito “4) Determini il tasso effettivo globale (TEG) applicato dalla banca:

- seguendo i criteri stabiliti dalla legge 7.3.1996 n. 108 e le Istruzioni della Banca d'Italia, tenendo conto di tutti i costi (remunerazioni a vario titolo e spese per polizze assicurative), comunque collegati all'erogazione del credito, ad eccezione di imposte e tasse,

- Verifichi se il TEG rientri nei limiti dei tassi soglia previsti dai D.M. trimestrali emessi in base alla legge 7.3.1996 n. 108;

Nel caso in cui il TEG applicato ecceda il tasso soglia, al momento della conclusione del contratto, escluda gli interessi corrispettivi riconosciuti usurari”

il CTU ha rilevato che:

Con riferimento alle spese e alle commissioni:

- “Le spese non sono state contrattualizzate per tutto il periodo d'indagine; ove addebitate, sono state espunte. La commissione di istruttoria veloce e la commissione di disponibilità fondi sono state contrattualizzate in data 14/06/2013; ove addebitate nel periodo antecedente tale data, sono state espunte.”

- La commissione di massimo scoperto “non risulta essere stata contrattualizzata per tutto il periodo d'indagine; ove addebitata, è stata espunta”.

E che, inoltre:

- “le commissioni di massimo scoperto addebitate da INTESA SANPAOLO s.p.a. eccedono le commissioni soglia di riferimento nel III trimestre 2003 nel II trimestre 2004 e I trimestre 2005 ma, dopo il confronto con i margini degli interessi, non permangono in usura”;

e che:

- “i tassi di interesse applicati da INTESA SANPAOLO s.p.a. non eccedono i tassi soglia nel periodo oggetto di riferimento, fatta eccezione per il I trimestre 2014, il II trimestre 2014 ed il I trimestre 2015 ma limitatamente agli interessi relativi allo scoperto di conto corrente;”

- “avuto riguardo al periodo dal IV trimestre 2017 al III trimestre 2018, gli interessi applicati eccedono i tassi soglia di riferimento, ma considerato che l'operatività in conto era ormai divenuta inesistente, tali superamenti non paiono avere significatività”.

Pertanto, la CMS la CDF e la CIV successive al 2009 sono state espunte per un totale di € 7.283,89, le spese per € 3.837,46.

2.3 Anatocismo

Si osserva che la relativa verifica è stata effettuata distinguendo, in base al diverso quadro normativo applicabile, il periodo precedente il 20/6/2000, il periodo successivo al 30/6/2000 e il periodo successivo all'1/1/2014.

Infatti, tentando di effettuare una sintesi dell'iter normativo e giurisprudenziale in materia:

L'art. **1283 c.c.** pone un divieto generale di anatocismo (cioè applicazione degli interessi sugli interessi), salvi casi marginali.

Ad un certo punto sono state apportate deroghe a tale divieto:

.Modifica dell'art. 120 TUB-d.lgs. 385/93 ad opera dell'art. 25 d.lgs. 342/1999:

1. *La rubrica dell'articolo 120 t.u. e' sostituita dalla seguente:*

"Decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli interessi".

2. *Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. e' aggiunto il seguente:*

*"2. **Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi** maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicit  nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".*

3. *Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute **nei contratti stipulati anteriormente** alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresì le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente";*

.Delibera Cicr 9/2/2000:

..art. 6: I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicit  di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui   prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto";

*..art. 7: "1.Le condizioni applicate sulla base dei **contratti stipulati anteriormente** alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.*

2.Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.

*3.Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un **peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela**";*

.la Corte Cost.:

..con la sentenza 17/10/2000 n. 425 ha dichiarato l'illegittimit  costituzionale dell'art. 25, co. 3, d.lgs. 342/1999, specificando, nella motivazione, che   illegittima la ivi prevista disciplina retroattiva validante (che rende «valide ed efficaci», sino alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR, tutte indistintamente le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari gi  prima della legge

delegata 19/10/1999 o comunque stipulate anteriormente all'entrata in vigore della suddetta deliberazione -22 aprile 2000-);

..con sentenza 341/2007, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (previsione della capitalizzazione trimestrale con pari periodicità);

Art. 120, co. 2, TUB-d.lgs. 385/93- come modificato dall'art. 4, co. 2, d.lgs. 141/2010 e modificato da art. 3 d.lgs. 218/2010: *“Il Cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*;

Art. 120, co. 2, TUB, come modificato ad opera dell'art. 1, co. 629, l. 27/12/2013 n. 147: *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*;

Art. 120, co. 2, TUB come modificato dall'art. 17 bis del d.l. 14/2/2016 n. 18 conv. nella l. 8/4/2016 n. 49, e Delibera Cicr 3/8/2016: *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: ...b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*.

Ne consegue che:

- nel periodo anteriore al 30/6/2000: va accertato se si sia verificato l'anatocismo e in caso positivo lo stesso va espunto (considerata la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, co. 3, d.lgs. 342/1999, che prevedeva la validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti anteriori all'entrata in vigore della delibera Cicr 9/2/2000);

- nel periodo successivo al 30/6/2000 va controllato se siano seguiti i criteri della Delibera Cicr 9/2/2000 (sono sufficienti, per l'applicazione di essa, la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'indicazione negli e/c solo se si tratta di modifica non peggiorativa rispetto alle clausole contrattuali antecedenti); in tale caso, cioè per il periodo in cui la capitalizzazione degli interessi è ammessa a patto della prevista pari periodicità tra interessi attivi e passivi, si nota che non rileva la notevole diversità fra il tasso attivo ed il tasso passivo, posto che la normativa non prevede quale requisito di liceità della clausola un valore corrispondente dei tassi di interesse;

- per il periodo a partire dall'1/1/2014 la capitalizzazione trimestrale è vietata, tranne che sia stata specificamente pattuita con il cliente (secondo quanto sotto argomentato).

Nel caso in esame, su specifico quesito del Giudice, il CTU ha correttamente rilevato che *“La capitalizzazione non risulta essere stata contrattualizzata per tutto il periodo oggetto d'indagine; le rielaborazioni sono state effettuate senza procedere alla capitalizzazione degli interessi”*, con conseguente ricalco di cui nel prossimo paragrafo.

2.4 Saldo ricalcolato a credito

Il CTU ha proceduto (pag. 68 e ss. della relazione) a **rielaborare** il conto corrente n. [REDACTED] **per il periodo dall'8/11/2009 al 27/09/2018**, escludendo gli interessi riconosciuti anatocistici, utilizzando i tassi contrattuali o i tassi TUB come sopra indicato, escludendo le commissioni e spese laddove non pattuite per iscritto ed escludendo gli interessi ove riconosciuti usurari.

Conseguentemente, per il periodo in esame, si ottiene che il **saldo ricalcolato a credito** del correntista al 27/09/2018 è pari ad **€ 37.524,33**, premesso che:

- *“nei trimestri in usura per i quali in sede di riconteggio sono stati applicati i tassi TUB non si è reso necessario procedere ad ulteriori espunzioni”*
- *“gli ulteriori trimestri in usura sono quelli nei quali il superamento dei tassi soglia ha riguardato, in presenza di fido promiscuo, solo gli interessi relativi allo scoperto di conto corrente, il che in sede di ricalcolo del saldo non ha richiesto ulteriori rettifiche”*
- *“i trimestri nei quali si è avuta usura non significativa, il conto corrente in esame presentava già un saldo da ricalcolo a credito del correntista e con l'espunzione degli interessi e delle competenze non si è reso necessario procedere ad ulteriori rettifiche”.*

Pertanto, l'importo di **€ 37.524,33** è così determinato:

Saldo da e/c al 27/09/2018	0,00
Interessi a debito espunti	30.516,64
CMS/CDF/CIV espunti	7.283,89
Spese espunte	3.837,46
	41.637,99
Interessi a debito riconteggiati	-4.399,36
Interessi a credito per effetto del riconteggio	285,70
Saldo a credito del correntista da riconteggio	37.524,33

3. Conto corrente n. [REDACTED]

Considerato che anche per il conto in esame le elaborazioni giuridiche risultano le medesime di cui al conto corrente n. [REDACTED] sopra citate, che si intendono

integralmente richiamate, si rileva quanto segue.

Il CTU ha proceduto, a pag. 51 e ss. della relazione, a effettuare simili valutazioni contabili, posta la similarità dei due conti correnti e la totale corrispondenza delle contestazioni di parte attrice.

All'esito di tali valutazioni, è emerso che:

- *“I tassi di interesse a debito del correntista non risultano essere stati contrattualizzati per tutto il periodo oggetto d'indagine; la rielaborazione è stata effettuata applicando i tassi T.U.B.”*

- *“Ove, per effetto delle rielaborazioni effettuate, il conto in esame abbia assunto saldi a credito del correntista, sono stati applicati, in assenza di tassi di interesse contrattuali, i tassi TUB”*

- *“Le valute non risultano essere state contrattualizzate per tutto il periodo oggetto d'indagine; le rielaborazioni sono state effettuate utilizzando i saldi contabili”*

- *“Le spese e le commissioni, non risultando essere state contrattualizzate per tutto il periodo oggetto d'indagine, sono state espunte”*

- *“La capitalizzazione non risulta essere stata contrattualizzata per tutto il periodo oggetto d'indagine; le rielaborazioni sono state effettuate senza procedere alla capitalizzazione degli interessi”.*

Pertanto, per il periodo dal 31/12/1996 al 10/11/2009, è stata effettuata la rielaborazione del conto corrente ora in esame con rideterminazione del saldo come segue (senza tenere conto della prescrizione):

Saldo estratto conto al 10/11/2009	0,00
Interessi a debito espunti	52.190,09
CMS/CDF espunte	6.899,11
Spese espunte	4.668,58
	63.757,78
Interessi a debito riconteggiati	-25.241,40
Interessi a credito per effetto del riconteggio	8.353,95
Saldo a credito del correntista da riconteggio	46.870,34

4. Ricalcolo di entrambi i conti

Il ricalcolo di entrambi i conti correnti, tuttavia, deve effettuarsi avuto riguardo

all'intervenuta prescrizione nel periodo antecedente al 24/6/2005, considerato che gli atti di costituzione in mora del 24/6/2015 del [REDACTED] (doc. 2 e 7 attori) hanno ottenuto riscontro da parte della Banca (si vedano doc. 3 e 8 attori), e che, pertanto, sono da considerarsi fatti idonei a condurre all'interruzione della prescrizione.

Per tale motivo, non si può aderire alle ricostruzioni effettuate dal CTU con riferimento alla decorrenza della prescrizione.

Parte attrice ha infatti validamente contestato le risultanze della CTU nell'ambito della propria comparsa conclusionale, sostenendo che il CTU ha erroneamente individuato il termine di decorrenza della prescrizione nel 8/11/2009, corrispondente al decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione, e non invece nel corretto 24/6/2005.

Rilevato che simile contestazione degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio è stata formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusione, merita sinteticamente richiamare la recente sentenza Cass. SU, 21/02/2022, n. 5624, che ha chiarito che *“occorre operare una distinzione tra, da una parte, le censure che attengono a violazioni procedurali e, dall'altra, le censure inerenti al "merito", cioè a contestazioni "valutative" delle indagini peritali.*”, essendo solo le prime soggette alle preclusioni di cui all'art. 157 c.p.c.. Nel secondo caso, invece, *“Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purchè non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.*

Posta quindi, nel caso di specie, l'ammissibilità e la fondatezza di tali contestazioni, considerata quindi la corretta interruzione della prescrizione a far data dal 24/6/2015, la somma dovuta dalla parte convenuta per i motivi sopra esposti deve essere ricalcolata effettuando la ricostruzione dei due conti correnti dal 2005.

Parte attrice ha quindi effettuato il ricalcolo della somma dovuta da tale data, ottenendo un importo pari ad €. **110.363,00**, di cui €. 22.246,00 addebitata sul c/c n. [REDACTED] ed €. 88.117,00 addebitata sul c/c n. [REDACTED] nel periodo non interessato dalla prescrizione dal 24.6.2005 alla chiusura dei c/c.

Parte convenuta, nella propria memoria conclusione di replica, non ha preso posizione su tale ricostruzione, né ha contestato le somme così come ottenute dal ricalcolo di parte attrice.

Ne consegue che, ritenendo ammissibili le domande di parte attrice per il periodo posteriore al 2005, considerate le elaborazioni giuridiche emerse in sede di CTU con

riferimento alle diverse voci dei conti correnti, e dato atto dell'assenza di contestazioni di parte convenuta per il ricalcolo effettuato da parte attrice, si ritiene che il saldo a credito del correntista derivante dal riconteggio sia pari ad €. **110.363,00.**

5. Sulla nullità dei contratti

La domanda attorea di inesistenza e/o invalidità e nullità dei contratti non può invece essere accolta.

Al riguardo, necessita distinguersi il piano della valutazione delle singole voci e spese applicate nell'ambito dei rapporti di conto corrente in esame dai profili di eventuale inesistenza e/o invalidità e nullità del contratto.

Con riferimento al primo aspetto, infatti, per principio generale *“il correntista che agisce per l'accertamento giudiziale del saldo di conto corrente o per la ripetizione dell'(asserito) indebito bancario deve farsi carico della produzione dell'intera sequela degli estratti conto riferiti al contratto intercorso con l'istituto di credito”* (App. Genova sez. III, 10/12/2021, n.1240). Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto gli estratti conti relativi ai due conti correnti e, alla luce dell'integrale quadro probatorio emerso in corso di causa, come interpretato anche dall'apposita CTU, è stata resa possibile una pronuncia nel merito della questione.

Distinta è invece la valutazione della domanda di invalidità e/o nullità del contratto, per la quale non può non rilevarsi che l'onere probatorio incombente su parte attrice ex art. 2697 c.c. richiede la produzione di ogni elemento posto a fondamento della domanda, primo fra tutti il contratto costitutivo del rapporto in essere.

Parte attrice sostiene di aver chiesto, e non ottenuto, copia dei contratti di apertura di conto corrente di corrispondenza ed eventuali rinegoziazioni, copia dei contratti di aperture di crediti, copia dei contratti conti anticipi collegati relativi ai due c/c in esame (si veda, docc. 4, 9 dell'atto di citazione).

Al riguardo, non si può non rilevare tuttavia che la Banca è tenuta a conservare la documentazione bancaria (TUB art. 119, co. 4) entro il termine decennale, non potendosi sostenere un obbligo di conservazione a tempo indefinito. Non a caso, *“il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicchè al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo la banca che ometta di conservare la documentazione contrattuale di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la stessa produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam ai fini del vittorioso esperimento*

dell'azione di adempimento, analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito" (Tribunale Grosseto, 17/06/2020, n.386).

Nel caso di specie, considerato che entrambi i rapporti bancari di c/c di apertura di credito hanno decorrenza quantomeno dal 31.12.1996, e che le due diffide ex art. 119 TUB sono datate 5/10/2018, risulta chiara l'impossibilità di pretendere il rilascio di documentazione che la Banca non è tenuta a conservare così a lungo. Altrimenti, verrebbe comunque alterata la spartizione dell'onere della prova.

Con riferimento, poi, all'inesistenza del contratto si rileva l'irrilevanza e l'infondatezza della domanda, avendo lo stesso attore prodotto in giudizio, per l'appunto, la richiesta di documentazione ex art. 119 TUB. È chiaro, infatti, che l'attore dimostra, in modo assai evidente, di sapere dell'esistenza dei contratti in oggetto, per ciò solo impossibili da considerarsi inesistenti.

Rilevato che le **spese processuali** seguono il criterio della soccombenza e che nel caso in oggetto si realizza un'ipotesi di soccombenza parziale, con accoglimento di una porzione delle domande attoree che può essere quantificata in 2/3 della totalità delle domande.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-Condanna la parte convenuta INTESA SANPAOLO S.p.A. a pagare all'attrice [REDACTED] [REDACTED] la somma di €. 110.363,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;

-Respinge le altre domande della parte attrice;

-Compensa le spese processuali, in ragione della parziale soccombenza di entrambe le parti, nella misura di un terzo;

-Liquida le spese processuali in euro [REDACTED] (di cui euro [REDACTED] per fase di studio, [REDACTED] per fase introduttiva, [REDACTED] per fase istruttoria, [REDACTED] per fase decisionale) e condanna INTESA SANPAOLO S.p.A. a rimborsare a [REDACTED] [REDACTED] 2/3 di tali spese, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, con distrazione delle spese a favore dell'avvocato dell'attrice antistatario;

-Pone definitivamente a carico di entrambe le parti (per due terzi a carico della convenuta e per un terzo a carico dell'attrice) le spese di CTU, come liquidate con provvedimento 13/4/2021 del giudice in atti.

Torino, 15 marzo 2022

Il Giudice
dott. Silvia Vitro'